



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE - ALLEGATO

REGOLAMENTO SPECIALE
(ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n. 145)

**NORME CONCERNENTI
L'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione di giunta comunale n. 103 del 06/08/2014, pubblicata all'albo pretorio on line in data 21/08/2014 e divenuta esecutiva il 16/09/2014.



Art. 1

Gli operatori del Servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

Art. 2

Il Sindaco con proprio provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, pari al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza.

Art. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica (o pistola a rotazione) scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

Gli addetti di cui all'art. 1 possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura, nonché di strumenti difensivi del tipo spray "O.C. Capsicum", non classificato come arma comune. Tali strumentazioni dovranno possedere le caratteristiche previste dalla disciplina regionale.

Art. 5

L'arma d'ordinanza è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 22 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 6

In servizio, l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, rigida e dotata di apposita sicura che ne impedisca l'estrazione da parte di terzi, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, la sicura non inserita. Un secondo caricatore pieno, saldamente ancorato al cinturone, così come le manette con relativa chiave e guanti in pelle in dotazione.

Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile.

Il personale del servizio di P.L., in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio, nell'ambito del territorio comunale.

Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nel Regolamento del Servizio di P.L.

In particolare, il personale di P.L. in servizio, dovrà

- custodire l'arma con cura;
- evitare il deposito temporaneo in cassette o armadietti facilmente raggiungibili;
- svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta;
- osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa;
- fare uso di essa solo per le finalità e con le modalità consentite, ispirandosi costantemente a criteri di prudenza.



Entro la sede municipale devono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, per il deposito temporaneo della stessa.

L'arma d'ordinanza, al di fuori dell'orario di servizio, dovrà essere riposta e custodita nell'apposita cassetta blindata di sicurezza entro la sede Municipale.

Art. 7

Per eventuali servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Sindaco nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 8

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito di raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza, purché muniti del prescritto tesserino di riconoscimento, con l'arma scarica riposta in apposita valigetta e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni.

Art. 10

Il personale di P.L. dovrà conseguire e mantenere l'addestramento di tiro necessario, così come disposto dal D. M. 04.03.1987, n. 145 di cui agli artt. 11 d) Capo III, 18 e 19 Capo IV, al fine del mantenimento della qualifica di P.S. acquisita e dello svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza ed efficienza.